

Scienza e Pace

Science & Peace

ISSN 2039-1749

Vol. IX, No 2 (2018)

La lotta internazionale contro la tratta, dal XIX secolo al tempo presente

Sara Ercolani

*Online Journal of the “Sciences for Peace”
Interdisciplinary Centre - University of Pisa*



This paper has been refereed through double-blind peer review

Received: 12 April 2018

Accepted: 21 January 2019

To cite this article:

Ercolani, S. (2018), “La lotta internazionale contro la tratta, dal XIX secolo al tempo presente”, *Scienza e Pace*, IX (2), pp. 81-97.

Creative Commons BY-NC-SA 4.0



La lotta internazionale contro la tratta, dal XIX secolo al tempo presente

di **Sara Ercolani** *

Abstract

La Tratta delle Bianche ha rappresentato un crimine internazionale nuovo, sviluppatosi alla fine del XIX secolo. Nel presente contributo si affronta il problema di come questo fenomeno si configurasse e di come venisse descritto dai giornali e opinione pubblica. Obiettivo di questo articolo è analizzare la lotta internazionale alla Tratta delle Bianche, battaglia nata alla fine dell'Ottocento e sviluppata nei vent'anni successivi a livello sovrastatale e, infine, ereditata dalla Società delle Nazioni. Investighiamo gli sviluppi di questa lotta contro il traffico fino ai giorni nostri, per mostrare gli elementi di continuità con il sistema internazionale attuale.

The White Slave Traffic arose as a new international crime at the end of the 19th century. This paper explains the configuration of this phenomenon and how it was described by newspapers and public opinion. The aim of this article is to analyze the international struggle against the White Slave Traffic, a battle that began in the late nineteenth century and developed over the next twenty years at an intra-state level and, finally, inherited from the League of Nations. We investigate the developments of this fight against trafficking to the present day, in order to show the elements of continuity with the current international system.

Parole chiave

Tratta delle Bianche, internazionalismo, Società delle Nazioni, diritto internazionale, traffico di donne e di minori

Keywords

White slave traffic, Internationalism, League of Nations, International Law, Trafficking in women and children

* Dottore di Ricerca in Studi Globali e Internazionali. E-mail: saraercolani.mail@tiscali.it

Ora, questi ultimi ritengono che rapire donne è un'azione da uomini ingiusti, ma darsi da fare per vendicare i rapimenti è da insensati, mentre è proprio dei saggi non preoccuparsi affatto delle donne rapite: è evidente infatti che, se non lo avessero voluto esse stesse, non sarebbero state rapite.

Con queste parole Erodoto descrisse le mentalità di greci e persiani riguardo al rapimento delle donne: la pratica del ratto era da ritenersi un atteggiamento poco consono ad un uomo "giusto", tuttavia essa non dava motivo di ricercare un modo per vendicare l'offesa perché, nell'opinione dell'autore, le rapite erano complici dei rapitori, sedotti essi stessi dalle donne.

In questo studio si affronta un reato, la Tratta delle Bianche, che, benché assai più complesso, condivide alcune caratteristiche del ratto, seppur non tutte. Il rapimento infatti consiste, al pari della Tratta, nella sottrazione violenta e arbitraria della vittima, rimanendo tuttavia un fenomeno estemporaneo, un gesto illegale compiuto da un singolo o da una cerchia ristretta di individui che, quasi sempre, commettono il reato al fine della violenza sessuale senza prevedere un trasferimento della persona. Diversamente, la Tratta è un commercio di esseri umani che implica un trasporto, un vero e proprio trasferimento della vittima lontano dal suo paese d'origine al fine dello sfruttamento sessuale, per schiavizzarne la manodopera o entrambe le cose insieme. Questo crimine nel tempo presente si definisce traffico di esseri umani, tuttavia tale fattispecie di reato trae la sua origine da un altro crimine internazionale, emerso dalla fine del XIX secolo e denominato Tratta delle Bianche, per il quale, almeno fino alla Convenzione del 1921, gli uomini non erano inclusi nel novero delle potenziali vittime. Le ragazze venivano trasferite (*trafficking*) da uno Stato all'altro per essere sfruttate sessualmente o per essere destinate a svolgere lavori sottopagati e senza alcuna tutela giuridica. Si trattava di un nuovo genere di reato che traeva origine sia dalle trasformazioni economiche e sociali sia dal nuovo sistema di trasporti (soprattutto quello ferroviario e della navigazione a vapore) che avevano contrassegnato l'ultima metà del XIX secolo. Questo *international crime* si componeva di una serie di misfatti (adescamento, commercio di donne, sfruttamento, costrizione alla prostituzione) che si perpetravano oltre le frontiere dei singoli Paesi, rendendolo un fenomeno di difficile interpretazione sul piano sia giuridico sia politico e di forte impatto sull'opinione pubblica occidentale (Knepper, 2011).

Il presente intervento si pone l'obiettivo di analizzare la risposta internazionale ideata, alla fine del XIX secolo, per contrastare il fenomeno, di indagare i suoi sviluppi e di mostrare gli elementi di continuità con il sistema a tutt'oggi in vigore in materia di lotta al *trafficking*.

1. Cause economiche-sociali della “Tratta delle Bianche”

Tra il 4 luglio e il 10 luglio 1885, sulle pagine del *Pall Mall Gazette*, fu pubblicata da William Stead un'inchiesta giornalistica a puntate che ebbe un forte impatto sulla società inglese. A conferma di ciò, il giornale raggiunse il record nella tiratura, con centoventimila copie vendute (Eckley, 2007). L'autore dell'inchiesta descrisse la storia delle migranti che arrivate a Londra venivano obbligate a entrare nel mercato della prostituzione. Lo sfruttamento delle giovani era reso possibile dall'esistenza delle case chiuse, che costituivano “una fonte costante di entrate per i gestori del mercato del sesso”. Stead rivelò il *modus operandi* dei trafficanti: veniva offerto un “falso mestiere inesistente” a una ragazza; una volta arrivata a Londra, questa doveva credere di essere destinata a “un alloggio economico e rispettabile”, mentre poi veniva reclusa in una casa di piacere e costretta a prostituirsi (Stead, 1885). Tale inchiesta giornalistica rese noto all'opinione pubblica occidentale – inglese, ma non solo – l'esistenza della Tratta delle Bianche. Si può parlare di una vera e propria “scoperta” perché fu attraverso la denuncia fatta da Stead, che la società europea prese coscienza di trovarsi di fronte a un reato, effettivamente, “nuovo”, dato che era caratterizzato dall'elemento del trafficking. Il traffico di donne, infatti, fu reso possibile dal contesto globale delineatosi durante la cosiddetta Prima Ondata di Globalizzazione della seconda metà del XIX secolo. Il “*world shrinking*” di fine XIX secolo favorì l'emergere dei crimini internazionali, quali il traffico di donne e lo spaccio di droghe (Knepper, 2011).

Ai suoi lettori William Stead consegnò una descrizione dettagliata e particolarmente drammatica delle vicende umane accadute alle ragazze vittime della Tratta, spesso prima brutalizzate e, poi, costrette alla prostituzione:

Abbiamo avuto problemi spaventosi con quella ragazza. Si è avvolta nelle tende del letto e ha urlato, combattuto e fatto una tale rissa, che io e il mio amico abbiamo dovuto tenerla a bada con la forza a letto mentre veniva sedotta [...]. Dovevo tenerle io una spalla e lui reggeva l'altra, e anche allora era il massimo che potevamo fare per tenerla ferma. Era terrorizzata a morte, e come urlava!

Da queste parole emerge una narrazione che impressionò e, allo stesso tempo, appassionò l'opinione pubblica inglese. Sulla scia del successo ottenuto dal *Pall Mall Gazette*, la stampa europea e americana iniziò a indagare su casi di donne trafficate per raccontare le loro drammatiche vicende. Sull'argomento della Tratta i giornalisti produssero articoli di taglio sensazionalistico e “*scare*

cases”, che miravano più a destare scandalo che a riferire sulla consistenza del reato. A partire dal 1885, le campagne giornalistiche adottarono semplificazioni narrative e romanzate: su questi articoli di giornale, che seguivano lo stesso schema descrittivo, il trafficante era presentato come un ricco di bell'aspetto pronto a ingannare ingenue ragazze, magari di buona famiglia, con la promessa di un buon lavoro o di un matrimonio in un nuovo Paese (Doezema, 2013). In verità, la quasi totalità delle vittime della Tratta rappresentavano la categoria delle migranti, le quali offrivano manodopera a basso costo all'interno del mercato del lavoro (Gabbaccia, 2005).

Occorre, dunque, porre in evidenza come il reato fosse collegato allo sviluppo delle “migrazioni proletarie di massa” a scopi lavorativi (Gabbaccia, 2005). Alla luce di tale consapevolezza, si ritiene più consono definire la Tratta come “il traffico di donne e minori destinate alla schiavitù sessuale o di quei migranti, convinti a lasciare il loro paese d'origine, per migliorare la loro condizione lavorativa e che invece diventavano oggetto di sfruttamento di manodopera, che, secondo i volontari, sarebbe poi confluito nel mercato della prostituzione”. Proprio il fatto che la Tratta delle Bianche sia stata anche un fenomeno giornalistico non ha permesso di indagare il nesso tra il reato e le migrazioni di tipo economico.

In anni più recenti, il taglio sensazionalistico e la costruzione narrativa usata per affrontare il tema della Tratta da parte dei giornalisti e della propaganda anti-Tratta sono stati oggetto delle critiche di alcuni studiosi. Questi, infatti, ritengono che le semplificazioni narrative sul fenomeno abbiano avuto un'influenza negativa sulla concezione della vittima di Tratta e, più in generale, della prostituta. Jo Doezeema e Janie Chuang hanno messo in rilievo come la strategia comunicativa che pone le sue basi su una vittimizzazione della donna trafficata e mercificata abbia veicolato – e continui a farlo – un'immagine estremamente passiva della donna all'interno del mercato della prostituzione (Doezeema, 2001; Chuang, 2014). Secondo le studiose, questa ricostruzione discorsiva, connotata da un certo paternalismo, priva la vittima di Tratta di qualsiasi capacità di agency e la astrae dalla complessità del problema del traffico e delle sue cause. Al contrario, altri studiosi nei loro saggi hanno sostenuto come dietro all'accettazione di entrare nel mercato della prostituzione non possa esserci una scelta pienamente consapevole perché indotta da una necessità economica (Grittner, 1990; Irwin, 1996).

Indubbiamente, il tema della consapevolezza della vittima rappresentò uno degli aspetti principali su cui i militanti anti-Tratta posero l'attenzione nel

promuovere le campagne anti-Tratta.

In un Trattato sugli aspetti igienico-sanitari della prostituzione e della Tratta delle Bianche, scritto nel 1900 dal Dottor Caufeynon, si poneva in evidenza come l'entrata nel mercato della prostituzione fosse condizionata dai problemi socio-economici in cui le ragazze versavano: volendo offrire una idea di come agivano "i souteneurs [i protettori] per entrar nella fiducia delle donne", il medico riportò un colloquio avuto, a Parigi, con una prostituta. Ella gli spiegò di avere "conosciuto [il protettore] ai Giardini delle Tuileries, dove, dopo aver parlato del bel tempo, della pioggia ed altro" la incoraggiò a prostituirsi. Il Dottor Caufeynon commentò:

Quando il souteneur ha intrapreso e terminato come può l'educazione di una donna, comincia a sfruttarla. È giusto: dopo aver seminato, raccoglie!!! Spesso colloca la sua amante in camera mobiliata e poi va periodicamente ad esigere il frutto del suo lenocinio! (Caufeynon, 1900)

Dall'esempio appena citato si evince come il reclutamento della ragazza da inserire nel mercato della prostituzione ponesse le sue basi sulla ristrettezza economica della vittima di Tratta. La donna, inoltre, era vincolata al suo protettore dai debiti contratti: alla prostituta erano addebitate le spese di vitto e alloggio, ovvero il prezzo della "camera mobiliata" che la ospitava, e le spese per gli abiti a lei forniti. Giacché "le vesti che la coprono, perfino la camicia che le tocca la carne" appartenevano al protettore, la vittima della Tratta, qualora avesse cercato di allontanarsi dalla casa di tolleranza, avrebbe potuto essere denunciata per insolvenza.

Il principio di non considerare la consapevolezza come elemento scagionante nei confronti dei trafficanti fu il principio più innovativo che le associazioni volontarie proposero, dato che, fino alla prima metà del Novecento, la maggior parte degli Stati (eccezion fatta per l'Inghilterra), erano saldamente regolamentaristi (ossia a favore delle case chiuse controllate) e "tolleravano" i bordelli come un "male necessario" (Gibson, 1995).

2. Caratteristiche giuridiche della Tratta delle Bianche

La Tratta fu un fenomeno strettamente connesso alla Prima Globalizzazione e alle migrazioni di massa di fine XIX secolo. Per la sua struttura *sui generis*, il reato di Tratta delle Bianche esigeva un trattamento diverso da quello impostato

per contrastare altri tipi di crimini, essendo un trasferimento di “merce umana” da uno Stato all’altro (Pettoello, 1911).

La prima associazione contro la Tratta delle Bianche, la National Vigilance Association (NVA), nacque a Londra e fu fondata da alcuni degli appartenenti al movimento abolizionista di Josephine Butler, che chiedevano l'abolizione delle leggi che regolamentavano la prostituzione e la soppressione delle case chiuse. L'aspetto più originale di questa associazione fu porsi l'obiettivo di combattere il “nuovo genere di reato” su di una dimensione internazionale. Poiché, come già si è scritto, il reato consisteva in uno spostamento illegale di donne dal loro paese d'origine, era necessaria una legislazione comune a tutti gli stati coinvolti nel traffico per rispondere efficacemente al reato.

Di lì a pochi anni nacquero associazioni private in tutta Europa e in America sull'esempio e sull'influenza di quella inglese. La società civile europea, dunque, anticipò i governi nell'avviare una lotta e un sistema di prevenzione al reato (Ercolani, 2018). Una volta che fu data vita ad associazioni fortemente connesse con la NVA, diffuse a macchia d'olio su tutto il continente europeo e americano, fu creato, nel 1899, l'International Bureau Against White Slave Traffic (I.B.). La sua particolarità, che lo rese del tutto innovativo e originale, risiedeva nel fatto di essere stato ipotizzato e creato da volontarie e volontari della società civile, privati cittadini, filantropi sociali, appartenenti alle associazioni religiose ed emancipazioniste invece che da emanazioni governative. Non è possibile qui soffermarsi sull'originalità di questo Ufficio, ma occorre almeno menzionarne brevemente le peculiarità e descriverne l'efficienza. L'I.B. fu un organismo ambizioso dal punto di vista sia organizzativo sia degli obiettivi, dato che si proponeva di studiare il fenomeno della Tratta e di fornire indirizzi ai singoli governi per quanto riguardava la repressione del reato; innanzitutto, l'Ufficio, che aveva sede a Londra, aveva carattere permanente e si concentrò sull'organizzazione di congressi e conferenze internazionali per sensibilizzare gli Stati e per propagandare la creazione di un *corpus* di leggi per disciplinare il la repressione del fenomeno con regole armonizzate e vincolanti in tutti gli Stati. Il primo di questi incontri fu convocato nel 1899 a Londra, su pressione dei membri della National Vigilance Association, e riuscì ad ottenere l'attenzione di opinione pubblica e istituzioni: i volontari riuniti, tra i quali figuravano esperti di diritto e tecnici, illustrarono le loro analisi e i loro studi sul fenomeno ed emerse, nelle conclusioni unanimi, l'esigenza di un dispositivo internazionale comune. Si può dire che l'associazionismo internazionale fu determinante non solo a sensibilizzare l'opinione pubblica su tali necessità, ma anche a concretizzare un efficiente sistema internazionale di discussione e di

promozione della lotta alla tratta (Ercolani, 2017). Sistema a cui, dal 1902, si aggiunsero gli Stati, riconoscendo i meriti dei privati, dando inizio ad un dispositivo legislativo sovra-statale di contrasto al fenomeno.

3. La formazione di un sistema internazionale

Lo studio sulla Tratta delle Bianche risulta di particolare rilevanza perché intorno a questo reato furono chiamati in causa i diritti umani e la libertà individuale delle donne. Il nuovo protagonismo delle associazioni internazionali di fine XIX secolo proiettò il *discorso* contro la Tratta delle Bianche oltre i confini statali contribuendo alla nascita di una rete sovranazionale impegnata nel contrasto del traffico di ragazze e nella promozione sociale (Ercolani, 2017). In sintesi, contro la Tratta il diritto internazionale anticipò le normative statuali, facendo eccezione per il legislatore inglese, che invece fu all'avanguardia nel promuovere alcune leggi anti-trafficking.

A distanza di tre anni dalla fondazione dell'International Bureau e per merito del clamore che la società civile aveva fatto emergere intorno alla questione, alcuni governi decisero di convocare una Conferenza a Parigi nel 1902: questa fu la prima conferenza internazionale ufficiale contro la Tratta. Questo incontro fu basilare per una prima definizione del nuovo reato. Al termine del congresso emersero due concetti fondamentali: il consenso fornito dalla donna al trafficante poteva scagionarlo solo nel caso in cui la vittima fosse stata maggiorenne e che, tuttavia, era necessario considerare parte del reato di Tratta anche l'adescamento e l'inganno. Il crimine non si definiva soltanto di fronte a una violenza fisica, ma anche in altre circostanze di interpretazione più ambigua e che, spesso, dissimulavano la reale volontà del trafficante agli occhi della donna, indirizzandola verso una decisione inconsapevole, seppur apparentemente libera.

In seguito alla seconda Conferenza Internazionale di Parigi, tenutasi tra il 13 e il 18 maggio 1904, venne firmato il Primo Accordo Internazionale contro il traffico di donne e di minori per "assicurare una protezione efficace contro il traffico criminale".

Il documento confermò quanto era stato ipotizzato alla Conferenza del 1902 precedente e fu applicato un distinguo tra maggiorenni e minorenni: nel primo caso, la donna era ritenuta vittima della Tratta solo se indotta alla prostituzione con l'inganno o con la violenza; nel secondo caso, invece, la minorenni era una

vittima anche in caso di consenso esplicito. La Convenzione del 1904 ebbe esiti importanti e sancì la creazione dell'Autorità Centrale in ogni paese aderente al Trattato e, con essa, l'avvio di un sistema sovra-statale di contrasto e di prevenzione al reato.

Le Autorità Centrali erano enti predisposti per comunicare tra loro sui casi di traffico, in modo da favorire un'azione sia preventiva sia repressiva. Giacché le vittime di Tratta erano trasportate sia via mare sia via terra ed erano destinate al mercato della prostituzione, l'articolo 3 della Convenzione decretava che sarebbe stato necessario provvedere alla raccolta di dati sulle condizioni del traffico all'interno del territorio nazionale e allo scambio di informazioni con le altre Autorità Centrali. Si assisté dunque alla creazione del primo sistema di contrasto Al traffico che introduceva sanzioni nei confronti di chi adescava minorenni e di chi trafficava donne con inganno (Ercolani, 2018).

In seguito alla Convenzione del 1904, il 4 maggio 1910 fu redatta la *Convenzione internazionale relativa alla repressione della Tratta delle Bianche*, in cui veniva mantenuto il distinguo del consenso tra minorenni e maggiorenni,

Chiunque, allo scopo di favorire l'altrui libidine, arrola, sottrae o rapisce una donna o una fanciulla minorenne, sia pure col loro consenso, deve essere punito anche se i vari atti che sono elementi costitutivi del reato siano stati commessi in diversi Paesi.

Chiunque, con inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o altro mezzo di costrizione, arrola, sottrae o rapisce, per favorire l'altrui libidine, una donna o una maggiorenne deve essere punito anche se i diversi atti che sono elementi costitutivi del reato siano stati commessi in diversi Stati.

Allo stesso tempo la Convenzione esprimeva la possibilità di elevare il limite della minore età a 20 anni, "a condizione che ciò comprenda le donne o le fanciulle di qualsiasi nazionalità".

Sebbene le Convenzioni del 1904 e del 1910 siano assai importanti e abbiano sancito l'inizio della lotta anti-Tratta, è necessario sottolineare come queste non prevedessero alcuna tutela né protezione per le vittime – argomenti che sono giunti all'attenzione degli Organismi internazionali, come si vedrà, soltanto in anni assai recenti. Occorre evidenziare inoltre che, rispetto alla sensibilità della società civile, le Convenzioni, seppur innovative, limitavano le proposte delle associazioni di considerare quale reato l'adescamento di donne maggiorenni, anche quando consenzienti a seguire il trafficante. Per i volontari infatti era

necessario comprendere le radici sociali del reato: le donne, seppur accettassero di seguire il loro “protettore” volontariamente, non erano consapevoli delle condizioni in cui si sarebbero trovate. Queste partivano, abbandonando le loro relazioni sociali per raggiungere un paese di cui non conoscevano neppure la lingua e dove erano, alla fine, completamente assoggettate al loro trafficante che le sfruttava, percependone i guadagni.

4. La lotta alla Tratta delle Bianche all'interno della Società delle Nazioni (1919-1939)

All'interno della Società delle Nazioni le istanze provenienti dai membri delle associazioni anti-Tratta furono valorizzate, condivise e, in un certo senso, legittimate (Ercolani, 2018). Sebbene con lo scoppio della Prima Guerra mondiale il progetto internazionale sembrò arrestarsi, fu proprio in seno alla Società delle Nazioni, che l'opera di contrasto alla Tratta trovò nuovo vigore e accolse molti dei principi cari ai volontari. Il dialogo che veniva portato avanti per mezzo degli incontri societari a Ginevra permise ai volontari di mostrare, ancor di più che in precedenza, come la Tratta delle Bianche fosse un fenomeno strettamente connesso alle migrazioni economiche, alla povertà e alla mancanza di tutele legali per le donne, vulnerabili quando lontane dal loro paese di origine. Il convincimento proprio dei leader privati del movimento contro la Tratta era che qualunque trasferimento di donne da destinare ai lavori sottopagati o alla prostituzione fosse illegale anche laddove la donna acconsentisse a partire. Con la fase ginevrina, questa visione ebbe una sua legittimazione. La Società delle Nazioni ne fece un discorso strettamente legato alla giustizia sociale: la scelta volontaria di lasciare il proprio paese di provenienza, non poteva essere considerata una libera scelta fintanto fosse stata dettata dal disagio economico (Crowdy, 1927).

Nel settembre del 1921 fu creata una Commissione consultiva in seno alla Società delle Nazioni. All'interno della Commissione non si registrò soltanto la presenza dei Governi ma, a rimarcare i meriti che la società civile ebbe nei riguardi della lotta, furono invitati i membri delle associazioni che avevano maturato esperienza nella lotta alla Tratta, tra cui i rappresentanti dell'International Bureau.

Il 30 settembre 1921, quindi, fu siglata a Ginevra la *Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli*. La nuova Convenzione emendava l'accordo del 1910, fissando il raggiungimento della maggiore età a

21 anni anziché a 20. Fu introdotto un ulteriore elemento di novità: le vittime della tratta di persone potevano essere anche i minori di sesso maschile (art. 2), “dell’uno e dell’altro sesso”.

Dopo un’opera decennale, in cui i membri della Commissione consultiva condussero studi e indagini sul campo intorno al mercato globale del sesso, nel 1933 fu redatta la *Convenzione concernente la repressione della Tratta delle donne maggiorenni*. In sintesi, con questo atto, la Società delle Nazioni equiparò ufficialmente il reato di Tratta a quello di sfruttamento della prostituzione, eliminando ogni riferimento al consenso espresso da parte della maggiorenne ad accettare la prostituzione. La Convenzione del 1933, ove si dichiarava di volere «completare l’Accordo del 18 maggio 1910 e le Convenzioni del 4 maggio 1910 e del settembre 1921», all’articolo 1, recitava

Chiunque, allo scopo di favorire l’altrui libidine, arruola, rapisce o svia, anche con il suo consenso, una donna o una giovane maggiorenne per trarla alla prostituzione in un altro Paese, dev’essere punito, anche se i vari atti che sono elementi costitutivi del reato siano stati commessi in diversi paesi.

Si eliminava il consenso come elemento di difesa nei confronti del trafficante. Questa Convenzione internazionale legittimava, non solo, la visione del personale non governativo presente all’interno della Commissione consultiva della Società delle Nazioni, ma anche quella dei volontari che, in tutta Europa, avevano operato fin dagli inizi del XX secolo (Ercolani, 2018). Inoltre, comprendere lo sfruttamento della prostituzione quale aspetto del traffico di donne significava, da parte dei membri della Commissione consultiva, cercare di influenzare i singoli paesi a prendere posizione, se non contro la prostituzione tollerata all’interno dei bordelli di Stato, almeno riguardo l’aumento di tutele per le lavoratrici del mondo della prostituzione che, spesso, erano sottoposte all’arbitrio del loro protettore (Ercolani, 2017). Queste teorie intorno all’abbattimento del doppio standard sessuale che si perpetrava con la legalità della prostituzione di Stato e la convinzione che fosse necessario raggiungere pari diritti civili, politici ed economici per le donne, furono temi che la società civile dei diversi Paesi aveva portato avanti dalla fine del XIX secolo. Con la creazione della Commissione contro la Tratta in seno alla Società delle Nazioni, però, questi temi furono accolti e resi credibili alla platea della comunità internazionale. L’Organismo internazionale, in un certo senso, riuscì a concretizzare quelle idee che, senza l’ufficialità di un ente sovra-nazionale come quello ginevrino, avrebbero fatto più fatica ad imporsi all’interno degli stati nazionali. È vero che gli Stati tra il 1902 al 1910 avevano provveduto, spinti dal

lavoro che gli stessi volontari stavano portando avanti, a creare il primo sistema di leggi e di coordinamento anti-Tratta mai realizzato prima, ma non furono in nessun momento così vicini alle proposte e alle rivendicazioni sospinte dai militanti non governativi (Ercolani, 2018). Nel 1937, la Commissione preparò un disegno di legge per procedere ad una nuova Convenzione sulla completa abolizione delle case di prostituzione. Tuttavia la situazione politica di quegli anni non permise ulteriori sviluppi in tal senso. Dalla fine del XIX secolo al 1937, in sede internazionale erano stati comunque accolti parte dei principi proposti dalla società civile.

5. La tratta nella seconda metà del XX secolo

In Italia, nel 1949, durante una discussione al Senato riguardante il dibattito sull'abolizione delle case chiuse, Lina Merlin citò il pericolo della Tratta delle Bianche, per dimostrare come la tolleranza dei bordelli favorisse, a suo avviso, il traffico di donne. Liliosa Azara, nel suo studio sulla prostituzione in Italia, descrive un caso di Tratta scoppiato nell'ottobre del 1956. Due ragazze, destinate a partire con una compagnia di ballo verso la Grecia e il Medio Oriente, confessarono agli agenti di polizia che, in realtà, avrebbero dovuto prostituirsi per conto dei titolari della compagnia, i quali – poi ritenuti colpevoli – furono processati per “tratta continuata, induzione alla prostituzione e associazione a delinquere” (Azara, 2018). Il percorso giudiziario si concluse nel 1963; eppure, questa volta, al contrario di quanto era accaduto a fine XIX secolo, il tema non interessò l'opinione pubblica. Il dibattito sulla Tratta fu trascurato fino agli anni Ottanta del XX secolo, quando la Tratta e lo sfruttamento delle donne trovarono nuovo vigore: migliaia di donne e ragazze provenienti dai paesi dell'ex Urss sono state vittime della prostituzione forzata in Unione Europea. Il fenomeno è, poi, aumentato nel tempo perché gli sfruttatori delle “nuove schiave” (Bales, 2000) hanno continuato a trarre le loro fortune, come succedeva prima della seconda guerra mondiale, dalla miseria in cui le possibili vittime sono collocate (Monzini, 2002). Le parole che, nel 1885, aveva usato William Stead, per denunciare la presenza di un traffico di donne in Inghilterra, non divergono dalla testimonianza assai più recente di Yves Géry, sulle pagine di *Le monde diplomatique*, riguardo alle condizioni di una vittima di Tratta, proveniente dall'Albania. Il periodico francese, nel febbraio del 1999, riportava il racconto-testimonianza della giornalista, inviata ad Anversa per studiare il problema del traffico internazionale di donne a scopo di sfruttamento della prostituzione.

La ragazza, albanese, colpisce i poliziotti per il suo aspetto infantile. L'età indicata sul suo passaporto falso è di diciannove anni. La giovane, accompagnata a un centro diagnostico, viene radiografata da capo a piedi. Il responso del medico: quindici anni al massimo. All'inizio dichiara agli agenti di trovarsi volontariamente in quel luogo; ma poco dopo crolla. I suoi avevano un disperato bisogno di denaro, e il convivente della madre le aveva proposto di andare a lavorare in Olanda dove "avrebbe potuto guadagnare molti soldi", come lui le aveva spiegato. E' stata venduta ai trafficanti, e si trova ad Anversa da tre settimane. Non aveva mai avuto rapporti sessuali quando ha incontrato il primo cliente. Traumatizzata, confessa di voler tornare a casa, e su richiesta della polizia accetta di presentare denuncia (Géry, 1999).

La vicenda appena citata, che mette in luce come la vittima avesse espresso il suo consenso a partire per l'Olanda, presenta analogie evidenti con il traffico di donne della fine del XIX secolo dimostrando che sussiste una corrispondenza con la Tratta emersa circa un secolo dopo. Si ritiene che esista, inoltre, una continuità tra il sistema internazionale di lotta al traffico ideato a partire dai primi del Novecento e quello attuale. Questa continuità si riflette soprattutto nel modo di interpretare la lotta alla Tratta come strettamente connessa allo sfruttamento sessuale.

Dagli anni Novanta in poi la Tratta di esseri umani ha assunto una rilevanza sempre più vasta e una estensione su scala globale. Le vittime provengono per lo più dai luoghi meno ricchi della Terra, spesso in fuga da lotte tribali e dalle guerre che mettono in ginocchio i Paesi e spinte da forti situazioni di indigenza. Milioni di donne, spesso minorenni, sono vendute e comprate ogni anno; vivono in regime di schiavitù e sono costrette a prostituirsi. Le vittime delle Tratte sono destinate a diverse forme di sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio, usura). Intorno alla tratta di donne e minori pertanto si è acceso un ulteriore dibattito di cui la legislazione internazionale è stata nuovamente investita.

5.1. La Legislazione contemporanea (1947-2005)

Nel 1937, la Commissione della Società delle Nazioni aveva preparato, come si è scritto, una bozza per promulgare una nuova Convenzione sulla completa abolizione delle case di prostituzione. Le bozze della Convenzione furono riprese dalla Nazioni Unite e riproposte nel 1947 per preparare il testo di una nuova Convenzione, che fu effettivamente approvata il 2 dicembre 1949. L'Assemblea Generale dell'ONU approvò il testo della *Convenzione internazionale per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui*. All'interno del Preambolo, si dichiarava

che tutte le Convenzioni redatte tra il 1904 e il 1933 erano state unite in quell'unico testo e si stabilì che

la prostituzione e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, delle famiglie e della comunità.

Giacché l'argomento del traffico di donne e minori si intreccia alla questione dei diritti, della parità sessuale e della giustizia sociale, si devono menzionare altri due accordi internazionali di primaria rilevanza: il 18 dicembre 1979 fu firmato l'accordo "sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne", che obbligava gli Stati firmatari a prendere provvedimenti contro ogni forma di tratta di donne (art.6); il 20 novembre 1989 fu redatta la *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, cui si aggiunse un Protocollo opzionale, nel quale all'articolo 35 si stabiliva l'impegno di tutti gli Stati firmatari ad impedire la Tratta, per qualsiasi scopo, di minori.

Un documento originale e innovativo rispetto alle Convenzioni che fino ad ora si sono esaminate è il "Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini", integrato alla *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*, ratificato durante la Conferenza di Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000. Nel Protocollo si sanciva il "principio dell'irrelevanza del consenso", marcando, idealmente, il traguardo di un percorso, iniziato dalle associazioni internazionali alla fine del XIX secolo, di promozione sociale e giuridica delle vittime del traffico.

L'elemento di novità risiede nel fatto che il Protocollo di Palermo, per la prima volta, introdusse altri tipi di sfruttamento, al di là della prostituzione:

Lo sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre persone, o altre forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, schiavismo o prassi affini allo schiavismo, servitù o prelievo di organi.

In sintesi, il Protocollo stabilì una definizione articolata e strutturata della Tratta, elencando ogni forma di possibile sfruttamento, quali i lavori forzati, lo schiavismo e il prelievo forzato degli organi.

Un aspetto tuttavia criticato del Protocollo di Palermo è stato la scarsa attenzione per la tutela dei diritti delle vittime. La prima Convenzione a citare tali tutele è la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005, ove sono stabilite

“misure di protezione e di promozione dei diritti delle vittime, che garantiscano la parità tra le donne e gli uomini”, per assicurare la protezione della vita privata e l'identità delle vittime, la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, assistenza fisica e di sussistenza: un “alloggio adeguato e sicuro, assistenza psicologica e materiale, accesso alle cure mediche d'urgenza e un aiuto in materia di traduzione ed interpretariato”.

A livello europeo, all'interno della “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio” del 5 aprile 2011, “tenendo conto della prospettiva di genere” (art. 1), sono state introdotte ulteriori disposizioni sull'assistenza e la protezione delle vittime di Tratta. Da parte degli Stati membri deve essere assicurato il sostegno alle vittime anche quando quest'ultime non dimostrano di volere collaborare “nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo”. Rispetto alle Convenzioni precedenti, emanate fin dai primi del Novecento, si assiste ad una ben più marcata attenzione nei riguardi del sostegno e della tutela delle vittime.

Conclusioni

In conclusione, si è visto che il mercato di donne e di minori prosperò in Occidente alla fine del XIX secolo in connessione con la prima ondata di globalizzazione, l'internazionalizzazione della manodopera a basso costo e le nuove tecnologie che favorivano gli spostamenti di grandi masse di popolazione. Non aveva caratteristiche tanto diverse dalla Tratta del tempo presente; non è un caso se, almeno in ambito giornalistico, si continui a parlare di “Tratta delle Bianche”. Agli occhi fiduciosi delle associazioni internazionaliste nate a fine XIX secolo, sembrava che il reato potesse venire sconfitto dall'avvento di un sistema sovra statale che disciplinasse un *corpus* di leggi di contrasto e di prevenzione del fenomeno, in realtà non fu così e il reato si manifestò nuovamente in Europa a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. Il mercato della prostituzione si diffuse (ma alla luce di quello che si è visto, sarebbe più corretto dire riemerse) in Europa, soprattutto nella regione nord-occidentale, dopo la Caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell'Unione Sovietica. La Tratta di donne in Europa poi è continuata senza subire flessioni. Tra il 2010 e il 2012 la Commissione europea ha segnalato 30.146 casi di persone vittime della Tratta, delle quali l'80% erano donne sfruttate sessualmente. Di fronte ad un fenomeno, quello di Tratta, che ha resistito e si è conservato, le parole di Grittner sono ancora attuali. Dato che “gli elementi fondamentali [del reato] sono rimasti invariati. Sarebbe presuntuoso pensare che noi siamo immuni alle successive versioni della storia” (Grittner, 1990).

Riferimenti bibliografici

Abbattecola E. (2005), "L'alterità molteplice. Percorsi di inserimento lavorativo delle migranti vittime di tratta", *Polis, Ricerche e studi su società e politica*, 1, pp. 31-58.

Attwood A. (2015), "Stopping the Traffic. The National Vigilance Association and the International Fight against the White Slave Trade (1899-c.1909)", *Women's History Review*, 24, pp. 325-350.

Azara L. (2017), *L'uso politico del corpo femminile. La legge merlin tra nostalgia moralismo ed emancipazione*, Carrocci, Roma.

Azara L. (2018), *I sensi e il pudore. L'Italia e la rivoluzione dei costumi (1958-68)*, Donzelli, Roma.

Caufeynon (1900), *La Prostituzione*, Biblioteca Popolare di Conoscenze Scientifiche, Napoli.

Chuang J.A. (2010), "Rescuing Trafficking from Ideological Capture: Prostitution Reform and Anti-Trafficking Law and Policy", *University of Pennsylvania Law Review*, 158, pp. 1655-1728.

Chuang J.A. (2014), "Exploitation creep and the unmaking of human trafficking law", *The American Journal of International Law*, 108, pp. 609-649.

Cmiel K. J. (2004), "The Recent History of Human Rights", *The American Historical Review*, 109, pp. 117-138.

Conrad S., Sachsenmaier D (a cura di) (2007), *Competing Visions of the World Order. Global Moments and Movements, 1880s-1930s*, Palgrave Macmillan, New York-Basingstoke.

Coote W. A. (1910), *A Vision and its Fulfilment. Being a history of the origin of the work of the National Vigilance Association for the Suppression of the White Slave Traffic*, National Vigilance Association, Londra.

Crowdy R. (1927), "The Humanitarian Activities of the League of Nations", *Journal of the Royal Institute of International Affairs*, 6, pp.153-169.

Doezema J. (2001), *Ouch! Western Feminists' 'Wounded Attachment' to the 'Third World Prostitute'*, *Feminist Review*, 67, pp. 16-38.

Doezema J. (2013), *Sex Slaves and Discourse Masters. The Construction of Trafficking*, Zed Books, Londra e New York.

Eckley G. (2007), *Maiden Tribute. A Life of W.T. Stead*, Xlibris Corporation, Philadelphia.

Ercolani S. (2017), "La lotta europea contro il trafficking. Dalla Tratta delle Bianche al traffico di donne e minori oggi", *Impulse. Villa Vigoni im Gespräch*, 11, pp. 59-64.

Ercolani S. (2018), *La Tratta delle Bianche in Italia e in Gran Bretagna. Dall'associazionismo alla Società delle Nazioni (1885-1946)*, tesi di dottorato, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna.

Ercolani S. (2018), "La battaglia internazionale contro il traffico di donne e di minori nella Società delle Nazioni tra il 1919 e il 1937", *Storia Amministrazione Costituzione*, 1, pp. 339-359.

Gabbaccia D. (2005), "The Yellow Peril and the Chinese of Europe. Global Perspectives on Race and Labour, 1815-1930", in J. Lucassen, L. Lucassen L. (a cura di), *Migration, Migration History, History Old Paradigms and New Perspectives*, Peter Lang, Berna, pp. 177-196.

Gallagher A. (2010), *The International Law of Human Trafficking*, Cambridge University Press, Cambridge.

Garcia Rodriguez M., Rodogno R., e Kozma L (a cura di) (2016), *The League of Nations' Work on Social Issues. Visions, Endeavours and Experiments*, I, United Nations Publications, Ginevra.

Géry Y. (1999), "La Tratta delle donne venute dall'est", *Le Monde Diplomatique*, 16 febbraio, p. 4.

Gibson M. (1995), *Stato e prostituzione in Italia: 1860-1915*, Il Saggiatore, Milano.

Grittner F.K. (1990), *White Slavery. Myth, Ideology, and American Law*, Garland, New York e Londra.

Irwin M.A. (1996), "White Slavery" As Metaphor Anatomy of a Moral Panic, *Ex Post Facto: The History Journal*, 5.

Jordan J. (2001), *Josephine Butler*, Murray, Londra.

Knepper P. (2011), *International Crime in the 20th Century. The League of Nations Era, 1919-1939*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Mazower M. (2013), *Governing the World. A History of an Idea, 1815 to the Present*, Penguin, Londra.

Monzini P. (2002), *Il mercato delle donne. Prostituzione, Tratta, Sfruttamento*, Donzelli, Roma.

Polsi A. (2016), "La Società delle Nazioni e l'internazionalismo tra le due guerre", *Contemporanea*, 4, pp. 677-686.

Savelli L. (2016), "La filantropia politica e la lotta per i diritti delle donne. Le reti internazionali", *Percorsi Storici*, 4, pp. 1-12.

Stead W. (1885), "Notice to our Readers. A Frank Warning", *Pall Mall Gazette*, 4 luglio, p.13.

Stead W. (1885), "The Report of our Secret Commission", *Pall Mall Gazette*, 6 luglio, p. 11.

Stead W. (1885), "Liberty for Vice, Repression for Crime", *Pall Mall Gazette*, 6 luglio, p. 16.

Stead W. (1885), "Virgins Willing and Unwilling", *Pall Mall Gazette*, 6 luglio, p. 18.

Stead W. (1885), "The Confessions of a Brothel-keeper", *Pall Mall Gazette*, 6 luglio, p. 19.

Walkowitz J.R. (1982), *Prostitution and Victorian Society. Women, Class, and the State*, Cambridge University, Cambridge.